

REGOLAMENTO (CE) N. 2739/94 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1994

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che i pomodori, i limoni freschi, le arance dolci fresche, le mele le pesche e le pesche noci, delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le

uve da tavola delle categorie Extra e I le mandorle, le nocciole e le noci in guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁹⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, conduce a fissare le restituzioni conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁹⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.